



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei magistrati:

Rossella Milone	Presidente
Cristina Ravera	Consigliere rel.
Emanuela Rizzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. rg. **3485/2024** promossa

DA

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* – in persona dell'amministratore
Parte_2 - elettivamente domiciliata in Milano, via Cino Del Duca, n. 5, presso
lo studio degli Avv.ti Francesco D'Imporzano e Luca Casinelli, che la rappresentano e
difendono, giusta procura alle liti in atti;

impugnante

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in
Milano, via Carducci, n. 38, presso lo studio degli Avv.ti Donato Lorusso e Mario
Benedetti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;

impugnato

Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per *Pt_1* *Parte_1*
"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa
In accoglimento dei motivi del giudizio rescindente
in via principale:
- dichiarare nullo il dispositivo n. 2 del Lodo pronunciato dal Collegio arbitrale
composto dagli avvocati Alberto Gerosa, Enza Mainini e Lorenzo Rapella in data 5
dicembre 2023 per i motivi esposti in atti.

In accoglimento dei motivi del giudizio rescissorio

In via principale:

- accertare l'esistenza del credito di Parte_1 nei confronti del Sig. Controparte_1 pari ad Euro 306.486,00, o la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, derivante della cessione di credito intercorsa in data 31 maggio 2018 tra Dolci Assicurazioni S.n.c. e Parte_1 e per l'effetto condannare il Sig. Controparte_1 a pagare nei confronti della Parte_1 [...] detta somma;

In via subordinata:

- accertare l'esistenza del credito di Parte_1 nei confronti del Sig. Controparte_1 pari ad Euro 164.898,28, derivante della cessione di credito intercorsa in data 31 maggio 2018 tra Dolci Assicurazioni S.n.c. e Parte_1 [...] nei limiti di quanto calcolato dalla CTU e per l'effetto condannare il Sig. Controparte_1 a pagare alla Parte_1 tale somma;

In ogni caso:

- condannare il Sig. Controparte_1 a rimborsare a Parte_1 le spese del giudizio arbitrale relative al dispositivo impugnato oltre IVA e CPA come per legge e il rimborso di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo; - con vittoria di tutte le spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, il rimborso del contributo unificato e di tutti gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo”.

Per Controparte_1 :

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

- in via principale:

accertare l'assenza di poteri in capo all'amministratore delegato Dott. Parte_2 a conferire procura alle liti per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto dichiarare l'inesistenza, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dello spiegato atto di impugnazione e delle domande ivi formulate;

- sempre in via principale, accertare e dichiarare che tutti i motivi di nullità addotti dalla Parte_1 a sostegno della spiegata impugnazione sono inammissibili e comunque infondati per tutte le motivazioni esposte in narrativa, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, e per l'effetto rigettare integralmente l'impugnazione, con conferma del lodo reso dal Collegio Arbitrale in data 5 dicembre 2023;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di uno dei motivi di nullità del lodo arbitrale del 5.12.2023, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande del giudizio rescissorio nuove e mai proposte prima e, in ogni caso, rigettare nel merito la domanda avanzata in via principale e quella in via subordinata per tutte le motivazioni esposte in narrativa qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte.

Il tutto con condanna della Parte_1 alla refusione delle spese di lite, oltre oneri di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Si richiede l'acquisizione al presente giudizio di tutti i verbali e i provvedimenti adottati e relativi al procedimento arbitrale n. 1/2022 già comunque depositati in atti in copia conforme".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine dai contrasti insorti fra **Parte_1** e l'amministratore delegato **Controparte_1**.

Parte_1 è stata costituita in data 9 marzo 2018 e il capitale sociale è stato sottoscritto per una quota pari al 98% da **Controparte_2** - il cui capitale sociale era detenuto, nella misura del 50% ciascuno, dai coniugi **Persona_1** e **CP_3** - e per il restante 2% da **Controparte_1**.

L'oggetto sociale è stato individuato nell'assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza di assicurazione e di sub-agenzia di assicurazione (in particolare, di subagenzia di **Controparte_2**).

L'amministrazione di **Parte_1** è stata affidata provvisoriamente a un amministratore unico nominato nella persona di **Persona_1** e, successivamente, ad un consiglio di amministrazione, costituito da **Persona_1**, **CP_3**, **Parte_3** e da **Controparte_1**.

In data 31 maggio 2018, **Parte_1** ha acquistato il ramo di azienda [...] **Controparte_4** e, contestualmente, ha acquistato dalla medesima Dolci Assicurazioni S.n.c. un pacchetto di crediti del valore di complessivi Euro 1.218.757,73 al prezzo di Euro 150.000,00.

2. In data 3 marzo 2022, **Controparte_1** ha instaurato il procedimento arbitrale, in virtù della clausola n. 26 dello Statuto di **Controparte_5** chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dei compensi ancora dovuti per l'attività di consigliere delegato svolta, l'accertamento negativo del credito di Euro 306.486,00, vantato da **Parte_1** nei suoi confronti, nonché la condanna di [...] **Persona_1** e degli altri membri del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni subiti.

Ai fini che qui rilevano, **Controparte_1** riteneva inesistente il credito di Euro 306.486,00 vantato dalla società nei di lui confronti, sostenendo che tale somma, erroneamente titolata contabilmente come "prelievo utili", non costituisse in realtà dei "prelievi" in conto utili di cui egli aveva beneficiato, bensì emolumenti periodici, erogati allo stesso con cadenza mensile da Dolci Assicurazioni S.n.c. a titolo di compenso per l'opera prestata.

¹ "Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge".

3. *Parte_1* si è costituita nel procedimento arbitrale, contestando le domande avversarie e proponendo domanda riconvenzionale di condanna di *CP_1* [...] al pagamento della somma di Euro 235.151,52, oltre al risarcimento di danni derivanti dall'ingiustificato recesso dalla carica di amministratore delegato della società.

4. Si sono costituiti altresì i membri del consiglio di amministrazione di [...] *Parte_1* i quali hanno chiesto il rigetto delle domande risarcitorie formulate nei loro confronti da *Controparte_1*.

5. Il collegio arbitrale, con lodo del 5 dicembre 2023,

-decidendo sulla domanda di *Controparte_1* di pagamento dei compensi di amministratore nel periodo 1.10.2020-16.11.2020, ha condannato *Parte_1* [...] al pagamento a favore di *Controparte_1* della somma lorda di Euro 3.870,00 a titolo di compensi di amministratore per il periodo 1.10.2020-16.11.2020; ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da *Parte_1* [...] condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di *CP_1* ;

-decidendo sulla domanda di *Controparte_1* di accertamento negativo del credito di *Parte_1* e sulle domande riconvenzionali di condanna di *CP_1* [...] al pagamento e, in subordine, di compensazione, ha accertato e dichiarato l'inesistenza del credito della società (per Euro 306.486,00) nei confronti *CP_1* [...] e, per l'effetto, ha rigettato le domande riconvenzionali della società, condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di *Controparte_1* ;

-ha rigettato le domande di *Controparte_1* di condanna di *Persona_1* quale amministratore unico di *Parte_1* al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2476 commi 7 e 3 c.c. e ha condannato *Controparte_1* alla refusione delle spese di lite in favore di *Persona_1*

-ha rigettato le domande di *Controparte_1* di condanna degli amministratori di [...] *Parte_1* (*Persona_1* *CP_3* e *Parte_3*) al risarcimento dei danni e ha condannato *Controparte_1* alla rifusione delle spese di lite.

Le ragioni poste alla base di tale *decisum*, ai fini che qui rilevano, possono essere riassunte come di seguito.

All'esito dell'istruttoria orale, era emerso che *Controparte_1* svolgeva, presso Dolci Assicurazioni s.n.c., mansioni analoghe a quelle svolte dai dipendenti, stipulando polizze, incassando premi e gestendo i sinistri, per le quali era corrisposto allo stesso *CP_1* uno "stipendio" mensile (inteso in termini di regolare periodicità del pagamento, effettuato a mezzo assegni come tutti gli altri dipendenti); su indicazione del commercialista tali pagamenti erano registrati nella prima nota quale "prelievo titolare" o "prelievo socio" e tale dicitura era frutto di scelte di opportunità contabile e non di stretta aderenza ai fatti.

Era emerso, inoltre, che il conto corrente di Dolci Assicurazioni s.n.c. era gestito prevalentemente da *CP_3* titolare di funzioni gestorie e che *Controparte_1* , al

pari di tutti gli altri operatori, aveva a disposizione i dati della carta di credito necessari per il pagamento delle polizze *on line* e il riaccredito alla compagnia assicuratrice dei premi consegnati a mano dai clienti.

Secondo il collegio arbitrale, la ricorrenza a periodi fissi dei pagamenti, la loro quantificazione predeterminata e ripetitiva, le modalità di corresponsione coincidenti con quelle di tutti i dipendenti, consentivano di affermare che “*quei “prelievi” altro non fossero che il corrispettivo della attività lavorativa svolta da Controparte_1*” (cfr. lodo pag. 13).

Tale conclusione trovava conferma, secondo gli arbitri, nell’esame contabile svolto dal CTU, il quale aveva accertato che le somme corrisposte a Controparte_1, titolate “*prelievo utili*” erano state erogate con regolarità mensile ed in occasione del pagamento degli stipendi dei dipendenti, erano transitate dal conto corrente delle società a quello di CP_1 tramite assegni, erano stati pagati i contributi CP_6, le imposte e le ritenute IRPEF e non risultavano prelievi dai conti correnti di Dolci Assicurazioni diversi – per modalità o ricorrenza- a favore di CP_1.

Ad avviso degli arbitri, l’appostazione contabile di somme sotto la voce “*prelievo utili*” o “*crediti diversi*” era tale solo formalmente, in realtà mascherando l’erogazione di emolumenti periodici.

Il collegio arbitrale puntualizzava, infine, che la conclusione del CTU secondo cui “*La differenza delle somme di cui sopra evidenzia un credito della società [...]*

Controparte_4 nei confronti del signor Controparte_1 pari ad euro 164.898,28”, precisando che il Consulente dell’Ufficio si era limitato a dare conto delle emergenze contabili documentali, in evasione dell’incarico ricevuto, senza affrontare la tematica controversa della effettiva natura dei pagamenti, non oggetto del quesito peritale. In particolare, il collegio arbitrale rilevava che tale somma algebrica corrisponderebbe alla realtà dei rapporti tra le parti solo laddove le *uscite* siano avvenute a titolo di “*prelievo utili*” – con conseguente sussistenza di un eventuale debito di CP_1 nei confronti della società ove superiori agli utili effettivamente spettantigli; diversamente, qualora tali pagamenti abbiano avuto un’altra e diversa ragione – quale il corrispettivo periodico per l’attività lavorativa prestata da CP_1 - ogni credito -pur contabilmente evidenziato- diverrebbe insistente.

Sulla scorta di tali considerazioni, accoglieva la domanda di Controparte_1 di accertamento negativo del credito di Parte_1

6. Pt_1 Parte_1 ha proposto impugnazione, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., sulla base dei seguenti motivi:

- I) Nullità del capo n. 2 del lodo per aver deciso *extrapetita*;
- II) Nullità del capo n. 2 del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., per mancata osservanza del principio del contraddittorio;
- III) Nullità del capo n. 2 del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., per mancanza di motivazione;
- IV) Nullità del capo n. 2 del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., per contraddittorietà interna ed esterna;

7. Si è costituito in giudizio **Controparte_1**, eccependo, in via preliminare, la tardività della costituzione in giudizio di **Parte_1** e l'invalidità della procura conferita ad **Parte_2**, legale rappresentante della predetta società e, nel merito, la fondatezza dei motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto.

8. All'udienza del 26 marzo 2025, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 25 marzo 2026, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, **Controparte_1** ha rilevato che la notifica dell'atto di impugnazione era avvenuta in data 5 dicembre 2024, il procedimento era stato iscritto a ruolo il successivo 17 dicembre 2024, a seguito di un precedente deposito effettuato in data 16 dicembre 2024 e ha concluso nel senso della tardività della costituzione in giudizio di **Parte_1** e della improcedibilità dell'impugnazione.

La deduzione di **Controparte_1** non è fondata e meritevole di accoglimento.

Dai registri di cancelleria emerge che **Parte_1** ha effettuato il deposito telematico dell'iscrizione a ruolo in data 16 dicembre 2024, alle ore 11.21, accettato manualmente dalla cancelleria in data 17 dicembre 2024.

L'iscrizione a ruolo è stata, dunque, effettuata nel rispetto dei termini di legge (art. 165 c.p.c.), atteso che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta in data 5 dicembre 2024 e, considerato che 15 dicembre 2024 era un giorno festivo, ai sensi dell'art. 155 comma 4 c.p.c., la scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo è stata prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ossia il 16 dicembre 2024.

Prive di pregio, risultano, poi i rilievi di **Controparte_1** in ordine al formato del documento (*eml.* in luogo di *pdf.*) attestante il rituale deposito dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di un documento irrilevante ai fini della decisione, in quanto la tempestività dell'iscrizione a ruolo emerge dalla consultazione dei registri di cancelleria.

2. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di **Controparte_1** di invalidità della procura rilasciata dalla società ad **Parte_2**.

In particolare, **CP_1** ha dedotto di avere richiesto la nomina di un curatore speciale per la tutela degli interessi della società in conflitto con quelli portati dai suoi amministratori e che l'assemblea aveva deliberato *“di conferire al Dott. **Pt_2** [...] delega, revocabile solo dall'Assemblea, di pieni poteri di gestione della controversia con il Sig. **CP_1** e di valutazione di tutte le azioni conseguenti e, in particolare, della rappresentanza della società anche in giudizio fino alla conclusione del procedimento civile R.G. n. 465/2022 e del procedimento di arbitrato di cui il socio **Controparte_1** ha richiesto l'instaurazione e della facoltà di nominare il o i procuratori che difenderanno la società in tali giudizi con obbligo di relazionare*

all'Assemblea almeno in occasione dell'approvazione del bilancio" (doc. 1 fasc. CP_1).

Secondo la prospettazione di Controparte_1 , dall'interpretazione letterale dell'oggetto della delibera dei soci, si evincerebbe che il potere conferito avrebbe dovuto sostanziarsi nella valutazione delle azioni conseguenti (quali, a titolo esemplificativo, un'eventuale conciliazione), nella rappresentanza della società fino alla conclusione del procedimento già pendente presso il Tribunale di Sondrio e nel procedimento di arbitrato, con facoltà di nomina dei procuratori legali di Parte_1 con il corollario che, una volta definito il procedimento di arbitrato, i poteri attribuiti al Dott. Pt_2 sarebbero da considerarsi esauriti.

Parte_1 ha contrastato la doglianza, deducendo la piena efficacia della delega conferita ad Parte_2 , in quanto da ritenersi estesa a tutte le controversie con Controparte_1 e a tutte le eventuali fasi di impugnazione dei procedimenti menzionati, con conseguente validità della procura alle liti conferita dallo stesso Pt_2 ai difensori.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

La delibera assembleare del 15 aprile 2022 richiamata da Controparte_1 riporta testualmente che l'assemblea conferisce *"al Dott. Parte_2 delega, revocabile solo dall'Assemblea, di pieni poteri di gestione della controversia con il Sig. CP_1 e di valutazione di tutte le azioni conseguenti"* (doc. 1 fasc. CP_1).

Dal che ne discende che Parte_2 è stato investito del potere di gestione della controversia con Controparte_1 .

Orbene, l'impugnazione del lodo rientra nei pieni poteri di gestione della controversia nei confronti di Controparte_1 , dovendosi intendere l'espressione *"valutazione di tutte le azioni conseguenti"* in senso ampio, comprensiva anche della fase di impugnazione del lodo, in quanto iniziativa strettamente connessa e conseguente alla pronuncia dello stesso.

3. Venendo al merito della controversia, deve preliminarmente osservarsi che l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli *"errores in procedendo"*, elencati all'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 27321/2020; Cass. Civ., n. 23675/2013), ma consente esclusivamente, il cosiddetto *"iudicium rescindens"*, consistente nell'accertamento della sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli *"errores in procedendo"* o *"in iudicando"*, specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (cfr. sul tema, *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 1463/2021; Cass. Civ., n. 2880/2010; Cass. Civ., n. 12199/2012, Cass. Civ., n. 9387/2018).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo “*iudicium rescissorium*” (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 11091/2004; Cass. Civ., n. 5857/2000).

I motivi di impugnazione devono essere quindi esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.

4. Fatte queste premesse e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione, occorre esaminare il **primo motivo** di impugnazione, con cui la società impugnante ha lamentato l'erroneità del lodo, per avere il collegio arbitrale deciso oltre i limiti della domanda proposta da CP_1, in violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, secondo la prospettazione dell'impugnante, Controparte_1 aveva chiesto al collegio di “*accertare e dichiarare l'inesistenza del credito nei confronti di Controparte_1 ceduto dalla Controparte_4 alla Parte_1 in data 31 maggio 2018*”, senza formulare una domanda relativa all'accertamento del diritto a un compenso diverso dalla partecipazione agli utili.

Pertanto, l'ambito oggettivo del giudizio era circoscritto alla verifica degli utili conseguiti negli anni in cui erano maturati i crediti, successivamente ceduti da Dolci Assicurazioni a Parte_1 della corretta contabilizzazione delle somme ricevute e di quelle versate a Controparte_1 e della differenza risultante, mentre non era stato neppure allegato il “*diritto al compenso garantito*”.

In particolare, secondo l'impugnante, CP_1 si era limitato a contestare che la differenza tra gli utili ai quali aveva diritto e le somme a lui versate dalla società determinava un credito a suo favore e non un debito.

Ciò nonostante, il collegio arbitrale aveva accertato un compenso garantito, così mutando la *causa petendi*, in quanto aveva fondato la decisione su un fatto diverso da quello dedotto in giudizio, estraneo alla materia del contendere: così facendo, il collegio aveva attribuito a CP_1 un bene della vita diverso da quello richiesto e non compreso nella domanda.

Inoltre, secondo l'impugnante, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte “*nelle società di persone un rapporto di natura subordinata è ravvisabile sempre che le prestazioni del socio non integrino un conferimento previsto al contratto sociale e che l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia*” (Cass. Civ., 22.1.2020, n. 1396; Cass. Civ., 5.4.2016, n. 6576), CP_1 avrebbe dovuto allegare la subordinazione ad almeno uno degli altri soci e il conseguimento da parte di questi ultimi dei risultati dell'impresa, mentre egli aveva sempre riconosciuto la propria qualifica di socio d'opera e la propria partecipazione alle perdite.

Controparte_1 ha dedotto l'inammissibilità del motivo, per non avere l'impugnante rilevato né evidenziato alcun passaggio del lodo indicativo del fatto che il collegio avrebbe deciso oltre gli elementi acquisiti nel corso del procedimento. Nel merito, ha affermato la sussistenza di una piena corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato,

essendo stato chiesto al collegio arbitrale l'accertamento negativo dell'esistenza di un credito. Nell'atto introduttivo, nelle successive memorie difensive e in sede di precisazione delle conclusioni, CP_1 aveva chiesto accertarsi l'inesistenza del presunto credito ceduto da Dolci s.n.c. a Parte_1 in quanto detto credito comprendeva tutte le somme versate per l'attività prestata, le quali non potevano essere qualificate come "Prelevamenti" seppure così registrate nella contabilità aziendale. Pertanto, secondo la prospettazione di CP_1, il lodo non aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro, ma aveva rilevato esclusivamente che le somme versate in favore di Controparte_1 non potevano essere qualificate come "prelievi" e non potevano trovare collocazione nel mastrino contabile "prelevamenti".

In definitiva, non era stato chiesto l'accertamento di un rapporto lavorativo e del conseguente diritto al compenso, ma esclusivamente la verifica che le somme riconosciute a CP_1 non costituivano prelievi dallo stesso effettuati autonomamente e quindi non erano in grado di generare un credito della società nei suoi confronti: vi era dunque una perfetta corrispondenza tra quanto richiesto e quanto deciso dal lodo, vale a dire, l'accertamento dell'inesistenza del credito inteso quale bene della vita che la parte intende conseguire.

Il motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, richiamato da questa Corte (C. App. Milano, n. 307/2026) il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice – nell'esercizio della sua "potestas decidendi" - resta libero, non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (cfr. Cass. 11304/2018).

Nel caso di specie, il collegio arbitrale si è pronunciato sulla domanda di accertamento negativo del credito avanzata da Controparte_1 e, in motivazione, ha affermato che nulla era dovuto dallo stesso CP_1 alla società, in quanto le somme richieste da [...] Parte_1 non potevano essere qualificate come "prelievi", ma costituivano il compenso per l'attività prestata da CP_1 in favore della società.

Diversamente da quanto prospettato dalla parte impugnante, il collegio non ha deciso "oltre i limiti" della domanda formulata, ma ha motivato diffusamente sull'inesistenza del credito di Parte_1 nei confronti di CP_1, spiegando che non si trattava di un "prelievo utili", ma della remunerazione per l'attività svolta dallo stesso, restando comunque nei limiti della domanda di accertamento dell'inesistenza del credito.

Ciò si evince chiaramente anche dal dispositivo del lodo, ove non è stata resa alcuna statuizione in ordine al compenso garantito.

Il motivo di impugnazione è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

5. Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, la società impugnante ha dedotto la nullità del lodo per violazione del contraddittorio, per avere accertato d'ufficio la corresponsione del compenso.

In particolare, secondo l'impugnante, la CTU aveva accertato un credito di Dolci Assicurazioni nei confronti di *Controparte_1* di Euro 164.898,28 e il collegio arbitrale aveva ritenuto che tale credito sarebbe stato in ipotesi sussistente solo in caso di qualificazione delle somme percepite da *Persona_2* come “*prelievo utili*” e aveva qualificato tali somme alla stregua di emolumenti dovuti per le prestazioni rese da *CP_1*.

Ad avviso dell'impugnante, tale ricostruzione configurerebbe un “*tardivo inquadramento giuridico della fattispecie da parte del Giudice*”, effettuato senza bilanciare l'operatività del principio *iura novit curia* con la garanzia del contraddittorio. Il collegio arbitrale, infatti, avrebbe dovuto sottoporre alle parti il tema del compenso garantito, applicando l'art. 101 comma 2 c.p.c., assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine per memorie, al fine di consentire loro di prendere posizione sulla questione sollevata della natura del credito.

Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando di avere allegato, sin dal primo atto del procedimento arbitrale, che le somme a lui riconosciute non potessero essere qualificate come prelievi, trattandosi di importi riconosciuti mediante la consegna di assegni bancari, con la conseguenza che la società aveva avuto la possibilità di contraddire, senza che fosse prospettabile alcuna nuova questione da sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c..

Il motivo non è meritevole di accoglimento, per le considerazioni che seguono.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “*In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo formale*”, nel senso che il rispetto del principio del contraddittorio, “*va opportunamente adattato al giudizio arbitrale*” dovendo certamente essere offerta alle parti, “*al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse*” (Cass. Civ., n. 15785/2021; Cass. Civ., 7.9.2020, n. 18600; Cass. Civ., n. 2201/2007; Cass. Civ., 8331/2018), sicché il contraddittorio è rispettato tutte le volte in cui sia data alle parti, con qualsivoglia modalità, la possibilità di svolgere le proprie difese su tutto il materiale della lite, con modalità e tempi ragionevoli.

Invero, come già osservato da questa Corte, la procedura arbitrale viene generalmente scelta dalle parti proprio in funzione della maggiore snellezza della procedura e della, conseguente, maggiore celerità del procedimento (C. App. Milano, n. 559/2023).

Pertanto, poiché la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata, non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia

comunque raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la lamentata inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; *“ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”* (Cass. Civ., n. 18600/2020; Cass. Civ., n. 2201/2007).

Nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che, sin dall’atto introduttivo, **Controparte_1** ha affermato che la somma di Euro 306.486,00 corrispondeva ad emolumenti percepiti a titolo di compenso per l’attività prestata per Dolci Assicurazioni s.n.c. Si legge, invero, nella memoria autorizzata del 10 novembre 2022 che *“A fronte del suo inquadramento come socio d’opera, al socio **Controparte_1** veniva garantito il pagamento dei contributi **CP_6** una retribuzione con cadenza mensile, simile a quella percepita da un dipendente, oltre al pagamento delle imposte reddituali. Dette uscite dal patrimonio societario [a titolo di retribuzioni, imposte e contributi] in favore di **Controparte_1** venivano ovviamente riportate nella contabilità societaria come somme attinte da **Controparte_1** con conseguente crescita – soltanto formale e meramente contabile - del credito della società nei confronti del socio d’opera”* (v. pag. 15).

Analogamente, nella successiva memoria autorizzata del 17 marzo 2023, **CP_1** [...] ha ribadito di aver percepito una retribuzione con cadenza mensile (v. pag. 10, *“come ampiamente dimostrato, al **CP_1** veniva corrisposto un compenso con cadenza mensile, progressivamente aumentato e poi diminuito negli ultimi anni, e non gli utili registrati”*).

Sotto questo profilo, le argomentazioni del collegio arbitrale in ordine alla qualificazione delle somme percepite da **Controparte_1** in termini di *“compenso garantito”* - e non di *“utili”* - non si palesano affatto nuove, ma, al contrario, si inseriscono nell’ambito delle allegazioni e deduzioni di **Controparte_1**, sulle quali la società ha avuto possibilità di replicare.

Dal che ne discende l’insussistenza della dedotta violazione del contraddittorio.

6. Con il terzo motivo, **Parte_1 ha lamentato la mancanza di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà del lodo.**

Sotto il primo profilo, l’impugnante ha lamentato che il collegio non aveva motivato in ordine all’accertamento di un compenso garantito, considerato che l’attività lavorativa svolta da **CP_1** era stata conferita in società, con conseguente diritto agli utili.

Parimenti, la qualificazione ad opera del collegio arbitrale dei versamenti a **CP_1** come *“prelievi soci”* non era supportata da alcuna evidenza, in quanto il collegio arbitrale aveva richiamato le testimonianze e i passaggi della CTU in grado di avvalorare la propria decisione, ma le dichiarazioni dei testi non erano decisive per dimostrare l’esistenza di un compenso garantito e confermavano, per contro, che il rapporto fra **CP_1** e **Parte_1** era un conferimento d’opera. Così, ad esempio, la teste **Tes_1** aveva dichiarato che **Controparte_1** *“faceva tutto quello che tutti noi facevamo”* e che la sua attività veniva svolta *“di norma senza una regola*

precisa su chi dovesse prendere in carico questo o quel cliente e di fatto distribuendo il lavoro in base a chi era libero volta per volta". Da ciò si evinceva, secondo l'impugnante, che CP_1 gestiva il personale autonomamente e senza prendere istruzioni, a conferma del suo ruolo di socio e di amministratore di Dolci Assicurazioni s.n.c.

Anche gli elementi utilizzati dal collegio arbitrale al fine di motivare la natura di compenso -ossia i contributi CP_6, le ritenute IRPEF, l'inesistenza di prelevamenti effettuati dal CP_1, l'inesistenza di altri versamenti al di fuori di quelli mensili - erano ininfluenti.

In conclusione, secondo l'impugnante, mancava la motivazione dell'accertamento del compenso garantito e le affermazioni del lodo in tal senso erano superficiali, irrilevanti e manifestamente illogiche.

Sotto il secondo profilo, la motivazione era illogica in quanto, se fosse stato vero che CP_1 svolgeva le medesime attività degli impiegati di Dolci Assicurazioni, la diversità degli emolumenti di CP_1 rispetto agli altri impiegati, si sarebbe spiegata soltanto con la qualifica di socio d'opera.

Secondo la prospettazione dell'impugnante, dall'istruttoria orale era emersa la conferma della qualifica di CP_1 come socio d'opera e lo stesso CP_1, negli scritti difensivi, aveva confrontato i compensi ricevuti con gli utili, a ulteriore conferma della sua qualifica di socio d'opera.

In tale contesto, secondo la prospettazione dell'impugnante, il collegio arbitrale era incorso nel travisamento della prova, in quanto, da un lato, aveva ritenuto che CP_1 svolgesse le medesime mansioni degli impiegati, nonostante questi ultimi avessero riconosciuto un ruolo dirigenziale di CP_1 e la gestione, da parte di questi, in esclusiva del rapporto con i clienti; dall'altro, pur asserendo che CP_1 svolgeva la stessa attività degli impiegati, non aveva considerato che egli aveva conseguito un emolumento doppio di quello degli impiegati.

Secondo l'impugnante, il travisamento della prova rendeva la motivazione illogica.

Sotto il terzo profilo, il lodo conteneva affermazioni fra loro inconciliabili, in quanto, da un lato, affermava contemporaneamente la qualifica di socio d'opera di CP_1 e quindi l'esistenza di un rapporto sociale e, dall'altro lato, riconosceva il diritto ad un compenso per l'attività lavorativa svolta.

Il contrasto fra tali affermazioni fra di loro inconciliabili comportava, secondo l'impugnante, la mancanza di motivazione, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui la mancanza di motivazione è ravvisabile *"non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche quando sussiste un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice"* (Cass. Civ., 17.5.2018, n. 12096 e Cass. Civ., 25.6.2018, n. 16611).

Controparte_1 ha censurato il motivo d'impugnazione, eccependone l'inammissibilità, in quanto avente implicante una nuova valutazione della questione nel merito, in difetto di alcuna doglianza sulla effettiva mancanza di motivazione.

Ha ribadito di aver svolto una domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di un credito fatto valere nei suoi confronti, censurando le affermazioni avversarie secondo cui egli avrebbe riconosciuto espressamente la sua partecipazione agli utili e alle perdite. Ha dedotto, al riguardo, che la sua qualifica di socio d'opera era fittizia, in quanto egli non aveva percepito utili - in atti non vi è alcuna prova di distribuzione utili ai soci - né aveva contribuito alle perdite.

Ha evidenziato, poi, che il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata, circostanza non sussistente nel caso di specie.

Ha concluso nel senso dell'infondatezza delle censure relative al contrasto delle affermazioni del lodo, in quanto il collegio arbitrale non aveva affermato la sussistenza di differenti qualifiche in capo a **Controparte_1**, ma aveva accertato che quelle somme riconosciutegli non potevano costituire un credito della società nei suoi confronti.

Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, va rilevato che *"il difetto di motivazione rende nullo il lodo arbitrale solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della ratio decidendi, che risulta incomprensibile. (...) il vizio è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione* (così Cass. Civ., 12321/18).

Giova, inoltre, rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (da ultimo, *ex multis*, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Ciò chiarito, tenuto conto dei ristretti limiti in cui può essere ravvisato il predetto vizio di nullità del lodo, va escluso che il collegio arbitrale sia incorso nell'omessa pronuncia, di cui si duole l'impugnante.

Il collegio arbitrale ha ampiamente motivato l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito avanzata da **Controparte_1**, in quanto ha ricostruito i fatti posti a fondamento della domanda, ha richiamato le testimonianze rese da **Tes_1** e **Tes_2** - da cui è emerso che le mansioni svolte da **CP_1** erano identiche a quelle svolte dai dipendenti - ha illustrato plurimi elementi indicativi del fatto che i "prelievi" erano il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta da **Controparte_1** (segnatamente, la ricorrenza a periodi fissi dei pagamenti, la loro quantificazione predeterminata e

ripetitiva, le modalità di corresponsione coincidenti con quelle di tutti i dipendenti), ha richiamato dettagliatamente le risultanze della CTU e sulla base della valutazione di tali risultanze, ha concluso nel senso che *“tutti i versamenti a favore del CP_1 sono stati eseguiti a mezzo assegni bancari emessi dalla società e non vi è traccia di alcun prelievo effettuato direttamente del medesimo socio”*. In definitiva, l'appostazione contabile di somme sotto la voce *“prelievo utili”* o *“crediti diversi”*, è apparsa tale solo formalmente, in realtà mascherando (si intenda qui il termine nel suo significato squisitamente oggettivo, e senza pretesa di vagliarne l'elemento soggettivo sotteso, ininfluenza ai fini del decidere) la erogazione degli emolumenti periodici di cui già s'è detto” (cfr. lodo pag. 13).

Da ultimo, ha chiarito il passaggio della CTU relativo alla sussistenza di un credito di Dolci Assicurazioni nei confronti di CP_1 per Euro 164.898,28 e ha enunciato le ragioni per cui non era ravvisabile nella condotta di Controparte_1 l'accettazione per *facta concludentia* della cessione del credito, come prospettata da Parte_1. Solo sulla scorta di tali elementi, ha quindi affermato che *“la domanda di accertamento negativo proposta da Controparte_1 deve pertanto ritenersi fondata e, per le medesime ragioni, debbono respingersi le domande riconvenzionali proposte dalla Parte_1”* (cfr. lodo pag. 15).

L'iter argomentativo seguito dal collegio arbitrale evidenzia sufficientemente gli elementi posti a fondamento della decisione.

La *ratio decidendi* del lodo è di facile comprensione e va esclusa la ricorrenza di una motivazione completamente omessa o incomprensibile.

Dal che discende il rigetto del motivo di impugnazione.

7. Con il quarto motivo di impugnazione, Parte_1 ha dedotto la nullità del lodo per contraddittorietà interna ed esterna.

Secondo l'impugnante, il lodo presentava *“un'evidente contraddizione”* in quanto, da un lato, aveva riconosciuto la qualifica di socio a Controparte_1 che, proprio in quanto socio, aveva diritto agli utili e, dall'altro, aveva ritenuto che le somme erano state a lui versate dalla società a titolo di compenso.

Secondo l'impugnante, delle due l'una: o il rapporto tra Controparte_1 e la società era un rapporto associativo e, in forza di tale rapporto, CP_1 aveva diritto esclusivamente agli utili, oppure il rapporto era contrattuale e, dunque, le somme da lui prelevate erano i compensi.

Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza del motivo, richiamando la giurisprudenza in tema di arbitrato, secondo cui la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., al fine di consentire l'impugnazione per nullità, va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. Civ., Sez. VI,

12.1.2021, n. 291). Sotto questo profilo, la dedotta contraddizione nella motivazione del lodo non aveva alcuna valenza ai fini della richiesta nullità.

Ha concluso nel senso che la motivazione del lodo era coerente con la decisione, in quanto il collegio non aveva riconosciuto un rapporto di lavoro o un diritto al compenso in capo a **CP_1**, limitandosi a dichiarare che le somme in esame non potessero costituire dei prelevamenti e non potessero pertanto rappresentare un credito della società nei confronti dello stesso **CP_1**.

Anche tale motivo di impugnazione è infondato, alla luce delle considerazioni che seguono.

Invero, per consolidata giurisprudenza, la contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. è senz'altro quella che emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione), mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso positivo, Cass. Civ., n. 3768/2006 e Cass. Civ., n. 2747/2021; in senso negativo Cass. Civ., n. 1815/2000, Cass. Civ., n. 13753/2002 e Cass. Civ., n. 25623/2007) ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa *“determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. Civ., n. 3768/2006; Cass. Civ., n. 2747/2021; Cass. Civ., n. 1183/2006 e Cass. Civ., n. 3989/2006).

Nel caso di specie, non sussiste la lamentata contraddittorietà tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione ed il dispositivo.

A tale ultimo riguardo, al capo n. 2 del lodo di legge che *“la domanda di accertamento negativo proposta da **Controparte_1** deve pertanto ritenersi fondata e, per le medesime ragioni, debbono respingersi le domande riconvenzionali proposte dalla **Parte_1**”*; coerentemente, il dispositivo del lodo riporta che *“Sulla domanda di **Controparte_1** per l'accertamento negativo del credito attualmente in capo a **Parte_1** e le domande riconvenzionali svolte da quest'ultima, di condanna al pagamento, in via principale, e di compensazione in via subordinata ACCERTA E DICHIARA la inesistenza del credito di € 306.486,00 nei confronti **Controparte_1** oggetto parziale della cessione di credito intercorsa in data 31.05.2018 tra Dolci Assicurazioni Snc e **Parte_1** e per l'effetto RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da **Parte_1** CONDANNA **Parte_1** a rimborsare le spese di lite sostenute da **Controparte_1**, che liquida in complessivi € 20.000,00 per compensi, oltre CPA 4%, rimborso forfetario spese generali 15% e IVA ove dovuta, oltre alle spese per l'imposta di bollo corrisposta a corredo degli atti ove non già corrisposte -queste ultime- in esito alla statuizione di cui al punto 1 del presente dispositivo”*.

Non sussiste alcuna contraddizione fra motivazione e dispositivo che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c., atteso che i capi del

dispositivo non sono in contraddizione tra loro, risultando chiaro l'accoglimento della domanda formulata da *Controparte_1* .

Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

8. Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere respinta e il lodo integralmente confermato.

Le spese processuali sono regolamentate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sono poste a carico della parte soccombente *Parte_1* e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (compreso fra Euro 206.001 e Euro 520.000), dell'assenza di attività istruttoria nel presente giudizio di impugnazione, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;

2) condanna *Parte_1* alla rifusione in favore di *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 14.239,00, per compensi (di cui Euro 4.389,00 per la fase studio, Euro 2.552,00 per la fase introduttiva e Euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.03.2026.

Il Consigliere est.
Cristina Ravera

Il Presidente
Rossella Milone